

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 206/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente Co. Fa. Na. residente in Milano, rappresentato, difeso e domiciliato c/o lo studio degli Avv.ti: Zoppini e Ferliti in Milano via Crocefisso n. 12; esercente l'attività di commercialista, inoltra ricorso avverso provvedimento di diniego del rimborso IRAP relativo agli anni 2004 e 2005 in quanto sostiene di non essere soggetto ad IRAP in quanto svolge un'attività professionale in assenza di elementi di organizzazione di capitale o del lavoro altrui. L'Agenzia delle Entrate ritiene che la parte ricorrente rientri a pieno titolo nel concetto di impresa strutturata ed organizzata per essere considerato soggetto Irap.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza n. 156 del 21.5.2001 la Corte Costituzionale ha sancito la legittimità costituzionale dell'IRAP, che non è un'imposta sul reddito, ma è un'imposta di carattere reale diretta a colpire il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.

Questa Commissione non condivide la risoluzione 32/E del 31.1.03 secondo la quale i professionisti sono sempre soggetti passivi del tributo, in quanto la loro attività ha come presupposto "l'organizzazione", non importa se di minima entità e non può prescindere da una seppur minima forma di organizzazione in quanto è proprio sulla base di essa che tale categoria si differenzia da quella di lavoro subordinato.

L'esistenza di una organizzazione, che integra gli estremi del presupposto dell'imposta, si evince dal valore e dal numero dei beni strumentali nonché dall'impiego di dipendenti o collaboratori. Mentre l'attività imprenditoriale è senza dubbio soggetta ad IRAP perché nella nozione di Impresa è connaturato l'elemento dell'organizzazione da cui scaturisce il valore aggiunto tassabile; l'attività professionale, invece, può svolgersi senza l'ausilio di capitale e lavoro altrui e, pertanto, non realizzare il presupposto dell'Irap; e ciò prescindere dall'entità degli emolumenti percepiti. Nella fattispecie questa Commissione rileva che esiste la componente "organizzativa" nelle prestazioni erogate dal ricorrente in funzione del fatto che trattasi di attività assorbente all'attività prestata presso il proprio studio associato e pertanto, essendo lo stesso soggetto, associato ad una struttura di attività professionale equivalente della quale è socio e che la stessa è una struttura ampiamente organizzata e strutturata nella quale si svolgono le stesse attività, questa Commissione ritiene di poter considerato il ricorrente soggetto Irap.

P.Q.M.

la Commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nell'importo complessivo di €. 678,38 come da nota.